



PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore Politiche Economiche, Sociali e del Lavoro

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO ACCESSORIO (ARTT. 70-73 DEL D.LGS. N. 276/03 - L. 133/2008- L. 33/2009-L. 191/2009- D.L. 225 del 29/12/2010 CONVERTITO IN LEGGE 10/2011)

Definizione e campo di applicazione

L'art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 (decreto attuativo della Legge n. 30/03 – Legge Biagi) introduce una nuova tipologia contrattuale, il "**lavoro accessorio**", con l'obiettivo di far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni di lavoro tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione.

Il decreto in esame (così come modificato dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008) definisce infatti come **prestazioni di lavoro accessorio** le attività lavorative di **natura meramente occasionale** rese nell'ambito:

Articolo 1

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (anche committenti pubblici);
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (compresi nonni vigili, calamità naturali, beneficiari di interventi e servizi sociali →circolare INPS 88/2009);
- e) di qualsiasi settore produttivo compresi gli enti locali le scuole e le università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;
- f) di attività agricole a carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero da qualsiasi prestatore nelle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 (sono i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7000€;
- g) dell'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del codice civile (ovvero quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado o gli affini entro il 2° grado);
- h) della consegna porta a porta dalla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo compresi gli enti locali da parte dei pensionati;
- h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;

In via sperimentale anche per l'anno 2011 (inizialmente prorogato al 31/03/2011 dal D.L. 225/2010 poi prorogato al 31/12/2011 in sede di conversione in Legge 10/2011) per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratto di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;

Articolo 1 bis

In via sperimentale anche per l'anno 2011- (inizialmente prorogato al 31/03/2011 dal D.L. 225/2010 poi prorogato al 31/12/2011 in sede di conversione in Legge 10/2011) le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di 3000€ per anno solare (cumulabili), da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il decreto prevede che le attività rese nell'ambito dei servizi sopra elencati, (fatta eccezione per i prestatori percettori di prestazioni integrative che non possono superare i 3000€) anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano **rapporti di natura meramente occasionale ed accessoria** qualora diano complessivamente luogo, con riferimento al **medesimo committente**, a **compensi non superiori a 5.000 euro nel corso dell'anno solare** (secondo la modifica apportata dalla Legge n. 80/05 di conversione del D.L. n. 35/05).

L'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del c.c. rappresenta un'altra eccezione, può usufruire infatti di prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore a 10.000 € nel corso di ciascun anno fiscale (anche se in questo caso la disciplina contributiva ed assicurativa è quella ordinaria prevista per il lavoro subordinato).

Prestatori di lavoro accessorio

Il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito in Legge 133/2008 ha abrogato l'art. 71 del D.Lgs. 276/2003 che individuava soltanto alcune categorie di soggetti che potevano accedere al lavoro accessorio ed indicava, altresì, una sorta di iscrizione in elenchi presso i Servizi per l'Impiego delle Province ovvero presso i soggetti accreditati dalle Regioni.

Disciplina del lavoro accessorio

Per poter usufruire di prestazioni di lavoro accessorio i committenti devono acquistare presso l'INPS appositi **"carnet di buoni" (voucher)**, l'acquisto dei voucher può essere cartaceo o telematico con possibilità, per entrambe le soluzioni, di restituzione i buoni non utilizzati). Il **valore nominale** di ogni buono è stato fissato, con Decreto del Ministro del Lavoro del 30/09/05, nella misura di **10 € (tale importo non è riferibile in alcun modo ad una paga oraria)**.

Il prestatore di lavoro accessorio riceve il proprio compenso consegnando, alle Poste Italiane s.p.a , i buoni ricevuti dal committente della prestazione di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

L'ente Poste Italiane s.p.a provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta il buono (netto 7,50 € cadauno), registrando i dati anagrafici ed il codice fiscale della stessa. L'ente provvede anche, per suo conto, al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS alla gestione separata in misura pari 13% del valore nominale del buono, per fini assicurativi contro gli infortuni sul lavoro all'INAIL in misura pari al 7% del

valore nominale del buono e trattiene un importo pari al 5% del valore nominale del buono stesso a titolo di rimborso spese.

Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini dell'anzianità contributiva e del diritto alla pensione.

Elementi caratterizzanti per il committente sono:

-la comunicazione obbligatoria anticipata al centro di contatto INPS-INAIL da parte del committente, anche attraverso il numero gratuito 803164, dell'inizio di utilizzazione dei prestatori occasionali;

-nessun obbligo di forma scritta del rapporto di lavoro;

-nessuna comunicazione telematica obbligatoria ai Centri per L'Impiego ;

-nessuna registrazione sul libro unico del lavoro;